

## A.C. 2620 ed abbinati

### **Emendamenti 1.500 e 2.500 presentati dalla maggioranza il 13 settembre 2005**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica», è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

«1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati della predetta lista».

3. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, al settimo comma, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni,».

4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - *1.* I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo

giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

5. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, le parole: «del 44° e non oltre le ore 16 del 42°» sono sostituite dalle seguenti: «del 54° e non oltre le ore 16 del 52°».

6. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - *I*. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Ogni lista, all'atto della presentazione, può essere composta da un primo elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, e da un secondo elenco di candidati per cui è possibile esprimere voto di preferenza. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. In ogni caso ogni lista è composta da almeno uno dei due predetti elenchi».

7. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Le liste dei candidati, insieme con gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Entro dieci giorni dalla presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori esclusivamente nel corso dei predetti dieci giorni».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *I*. Le schede sono di carta consistente sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati inclusi nel secondo elenco di

cui all'articolo 18-*bis*, comma 2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) determina la graduatoria dei candidati compresi nel secondo elenco delle liste di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

10. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le

liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. Qualora la lista o la coalizione di liste collegate, che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene assegnato ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso, l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta lista o coalizione di liste collegate e divide per 340 il totale delle cifre elettorali nazionali della lista o delle liste collegate, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale della lista o di ciascuna lista collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, si procede a ripartire proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre liste ammesse alla ripartizione. A tal fine, l'Ufficio centrale nazionale divide per 278 la somma delle cifre elettorali nazionali delle altre liste ammesse alla ripartizione dei seggi, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Si applicano poi le procedure di cui al comma 2, periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste ai sensi dei commi 2 e 3, si applicano le procedure di cui al numero 4) del comma 1.

5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

11. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti alternativamente, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, un candidato indicato nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, secondo l'ordine di presentazione, e un candidato compreso nel secondo elenco di cui al citato comma, sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti, iniziando dal primo elenco, qualora non sia presentato un solo elenco di candidati. Altrimenti, l'Ufficio proclama eletti i candidati nell'ordine indicato nel primo elenco ovvero sulla base della graduatoria del secondo elenco, nei limiti dei seggi assegnati alla lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

3. Qualora lo stesso candidato risulti avere titolo per l'elezione sia nel primo sia nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione nell'ambito del secondo elenco».

**1. 500.** Palma, Saia, Di Giandomenico, Luciano Dussin.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *I.* I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17, 18 e 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

3. L'articolo 9 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *I.* La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, può essere composta da un primo elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, e da un secondo elenco di candidati per cui è possibile esprimere voto di preferenza. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione. In ogni caso ogni lista è composta da almeno uno dei due predetti elenchi».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo:  
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:  
«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:  
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste ammesse;  
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;  
c) procede, per mezzo delle prefetture: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8, con lo spazio per l'apposizione del voto di preferenza; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;  
b) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:  
«Art. 14. - *I.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nominativo o solo il cognome del candidato prescelto tra quelli compresi nel secondo elenco della lista medesima, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato».

6. L'articolo 16 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:  
«Art. 16. - *I.* L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:  
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;  
2) determina la graduatoria dei candidati compresi nel secondo elenco delle liste di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;  
3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), del citato testo unico, il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

7. L'articolo 17 del decreto legislativo è sostituito dai seguenti:  
«Art. 17. - *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:  
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi e ne dà comunicazione agli uffici circoscrizionali regionali.

2. L'Ufficio elettorale regionale procede ad un'attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste ammesse ai sensi del comma 1, numero 2). A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Comunica quindi il risultato delle operazioni effettuate all'Ufficio centrale nazionale.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, l'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la lista o la coalizione di liste collegate che hanno ottenuto il maggior numero di seggi abbiano conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa gli uffici elettorali regionali dei risultati della verifica effettuata.

4. Qualora la lista o la coalizione di liste collegate, che hanno ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 1, non abbiano già conseguito almeno 170 seggi, ad esse l'Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso, l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dalle predette liste dopo le operazioni di cui al comma 2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'Ufficio ridetermina le cifre elettorali regionali delle liste interessate moltiplicando tali cifre per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente di circoscrizione già stabilito ai sensi del comma 2. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte alle singole liste interessate nelle varie circoscrizioni, in cui tali liste hanno i minori resti non utilizzati, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non fosse raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti fra le liste interessate nelle varie circoscrizioni, in cui tali liste hanno i più alti resti non utilizzati, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. In ogni circoscrizione regionale sono così assegnati ulteriori seggi alle liste interessate. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito alle altre liste un numero ridotto corrispondente di seggi, facendo riferimento in ordine crescente alle rispettive cifre elettorali regionali.

«Art. 17-bis. - 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 17, proclama eletti alternativamente, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, un candidato indicato nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo l'ordine di presentazione, e un candidato compreso nel secondo elenco di cui al citato comma, sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti, iniziando dal primo elenco, qualora non sia presentato un solo elenco di candidati. Altrimenti, l'Ufficio proclama eletti i candidati nell'ordine indicato nel primo elenco ovvero sulla base della graduatoria del secondo elenco, nei limiti dei seggi assegnati alla lista».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.*

**2. 500.**Palma, Saia, Di Giandomenico, Luciano Dussin.

